



TRIBUNALE CIVILE E PENALE  
DI  
RIETI

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

PRESIDENZA

-----

Il Presidente

Dec. 24/2020

Rilevato che:

in attuazione dell'art. 83 D.L. 17/3/2020 n. 18, modificato dal D.L. 30/4/2020 n. 28, che attribuiva ai Capi degli Uffici il potere di dettare linee guida per lo svolgimento delle udienze con trattazione scritta e/o da remoto, questa presidenza ha dettato le relative linee guida con decreto n. 17/2020, reso il 9 aprile 2020, e con il successivo decreto n. 18/2020 del 6 maggio 2020 ha esteso gli effetti delle menzionate linee guida sino al 31 luglio 2020;

la legge n. 70 del 25 giugno 2020 ha convertito il citato decreto legge 30 aprile 2020 n. 28 stabilendo al 30 giugno 2020 il termine finale di efficacia delle disposizioni previste dal detto art. 83 inizialmente fissato per il 31 luglio 2020;

il comma 2 dell'art. 1 della menzionata legge 70/2020 ha previsto che restano comunque *“validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28”*;

ritenuto pertanto che:

per effetto delle citate disposizioni da un lato è venuto meno, a far data dal 30 giugno 2020, il potere dei Capi degli Uffici di dettare linee guida relative alle modalità di trattazione delle udienze e dall'altro, nel contempo, sono stati fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti adottati prima del 30 giugno 2020 in attuazione delle linee guida all'epoca disposte;

permane ancora però lo stato di emergenza *“in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, dichiarato per sei mesi dal Consiglio dei Ministri in data 31/1/2020, sicchè i Capi degli Uffici, quali datori di lavoro, sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la salute di coloro che frequentano i locali del Tribunale, così come evidenziato dal DPCM 11 giugno 2020, e così come affermato anche dalla circolare DOG Giustizia del 12 giugno 2020, nella parte in cui raccomanda *“ il mantenimento del rispetto del nucleo delle prestazioni igienico sanitarie”* già delineate nella circolare 2 maggio 2020;

gli effetti delle accennate disposizioni normative si sono già prodotti ex lege ma appare opportuno precisarli,

ribadisce che:

le udienze rinviate o fissate con provvedimento antecedente al 30 giugno 2020 con il quale sono state indicate modalità di trattazione scritta e/o modalità da remoto continueranno ad essere trattate con le dette modalità;

le udienze fissate o rinviate senza indicazione delle modalità di trattazione verranno trattate con le modalità ordinarie nel rispetto delle regole del distanziamento sociale con obbligo per il giudice e per chi vi partecipa di indossare i D.P.I. (mascherine) e con fissazione ad orario in modo da evitare assembramenti, con l'invito agli avvocati e alle parti di presentarsi solo all'orario fissato (e non prima) e di lasciare i locali del Tribunale al termine dell'udienza;

a far data dal 1 luglio 2020 non è consentita la fissazione e/o il rinvio di udienze con modalità di trattazione scritta e/o modalità da remoto.

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte Appello di Roma, al Sig. Procuratore della Repubblica di Rieti, al COA di Rieti, ai Giudici e ai GOT del Tribunale.

Si pubblichi sul sito del Tribunale.

Rieti, 6 luglio 2020



Il Presidente  
Pierfrancesco de Angelis